



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE FERIALE

in composizione monocratica, nella persona del Magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La Face, in funzione di Giudice del Lavoro, sciogliendo la riserva che precede, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n.3060/2020 -I R.G., avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c. ;

letta l'istanza cautelare proposta da ~~XXXXXXXXXX~~ con ricorso 700 c.p.c. contestualmente al ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 17 luglio 2020;

letta la memoria di costituzione del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina;

visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;

intesi i procuratori delle parti;

OSSERVA

In data 17.07.2020 la ricorrente proponeva istanza cautelare contestuale a domanda di merito contro il provvedimento mediante il quale il Ministero dell'istruzione, non riconoscendo alla stessa il diritto di precedenza previsto dall'art. 33 comma 5 legge 104/1992 in favore del lavoratore che presta assistenza al familiare in condizione di handicap grave, rigettava la sua richiesta di trasferimento interprovinciale verso il comune di Messina, Provincia di Messina, di Catania, Reggio Calabria o comunque verso una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato, che le avrebbero consentito comunque di prestare assistenza continua alla madre gravemente disabile.

La ricorrente, docente di scuola dell'infanzia titolare nel comune di Bari, attualmente in servizio in assegnazione provvisoria presso l'I.C. "Catalfamo" di Messina, in sede di domanda di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2020-2021, al fine di ottenere il riconoscimento del predetto diritto, aveva inoltrato all'amministrazione resistente apposita istanza (doc. 3 e 3a) e allegato alla stessa documentazione attestante la condizione di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 in cui versa la madre ~~XXXXXXXXXX~~.

Chiedeva quindi il riconoscimento, nell'ambito della procedura di mobilità, della precedenza prevista dagli artt. 33 commi 3 e 5 della l.104/1992.



Sussiste quindi il pericolo che durante il tempo occorrente per la decisione di merito, il diritto della ricorrente sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, che legittima l'accoglimento del ricorso in via d'urgenza anche sotto il profilo del *periculum in mora*.

La domanda cautelare va pertanto accolta.

In merito alle spese, va rimessa ogni valutazione alla sede di merito, trattandosi di domanda cautelare in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, disattesa, allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede:

- ordina all'amministrazione scolastica resistente di riassegnare la ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992;
- spese al merito.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Messina, 13.8.2020

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Aurora La Face

